



Regione Calabria

Dipartimento n. 6

Agricoltura, Foreste e Forestazione

Il Dirigente Generale

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0334110 del 23/10/2014



Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità
Animale e dei Farmaci Veterinari
Direttore Generale
Dott. Silvio Borrello

Regione Calabria
Assessorato Agricoltura Foreste
Forestazione
On.le Michele Trematerra

Dipartimento Tutela della Salute
Task Force Veterinaria Regionale

E p.c.

FAI Calabria
presidente@faicalabria.org

Consorzio Amaroni Miele
calabriaproducesas@tiscali.it

Conapi O.P. Calabria
info@conapi.it
Consorzio Apicoltori Calabresi
alboluigi@virgilio.it

A.R.A. Calabria
maffei.p@aracalabria.it

OOPPAA
Coldiretti
CIA
Confagricoltura

Oggetto: presenza *Aethina Tumida* in Calabria. Nota Direttoriale n. 18842/DGSAF del 12/09/2014

Si fa riferimento alla nota Direttoriale n. 18842/2014 per evidenziare quanto di seguito:

- 1) L'Ordinanza Ministeriale 20 aprile 2004, richiamata nella nota in questione, integra, con l'indicazione del parassita *Aethina Tumida*, l'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previsto dall'Art 1-comma 1 del DPR n. 320/1954 e conferma, all'art. 2, nel caso di infestazioni parassitarie, le disposizioni contenute nel titolo II, capo XXIX dello stesso DPR;
- 2) L'articolo 154 del capo XXIX del citato DPR elenca i provvedimenti da adottare in caso di malattie a carattere infettivo e diffusivo,
- 3) Il successivo articolo 155 contempla, per la sola peste americana o europea, la possibilità della distruzione delle famiglia delle arnie infette;
- 4) L'O.M. del 20 aprile 2004 non estende le previsione dell'art. 155 del DPR 320/54 anche ad *Aethina Tumida* ma si limita ad integrare l'elenco di cui al comma 1 dell'Art 1 dello stesso D.P.R.; ne deriva che per *Aethina Tumida* debbano essere adottati i provvedimenti elencati all'art. 154 del DPR 320/54 e specificatamente:

- a) divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio;
- b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti;
- c) divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione;
- d) chiusura delle arnie vuote;
- e) divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati.

In nessun caso il DPR 320/54 prevede *la distruzione dell'intero apiario*.

Per quanto sopra esposto, la nota Ministeriale citata in oggetto appare non coerente con il quadro normativo di riferimento.

Tenuto conto del rilevante impatto che l'applicazione di quanto contenuto nella nota, sta determinando sul comparto apicolo calabrese con conseguenze economiche ed ambientali che potrebbero estendersi anche al medio e lungo periodo, si chiede l'immediato intervento finalizzato a ripristinare la pedissequa applicazione della norma.

IL Dirigente del Settore 3
Dott. Giovanni Aramini



Prof. Giuseppe Zimbalatti

